

# TI\_GERICHTE 35.2024.84 vom 24. März 2025

TI Tribunale d'appello, 2025-03-24, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_35.2024.84](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2024.84)

FR: TI\_GERICHTE 35.2024.84 du 24 mars 2025

IT: TI\_GERICHTE 35.2024.84 del 24 marzo 2025

## Regeste

Discussa la determinazione del grado d'invalidità mediante il metodo del raffronto dei redditi. Ammessa applicazione analogica delle disposizioni in vigore nell'assicurazione per l'invalidità per determinare reddito da invalido e quello da valido

## Erwägungen

### E. 16

aprile 2024 (cfr. doc. 177, p. 4 s.). 2.6. In concreto, dal documento “Calcolo del grado d'invalidità tramite la rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS)”, su cui si fonda la decisione formale del 24 giugno 2024, si evince che per determinare il reddito da invalido, l'amministrazione ha applicato la tabella TA1\_tirage\_skill\_level relativa all'anno 2022, uomini, livello di competenze 1, ramo economico totale. L'importo così ottenuto (fr. 63'660) è poi stato riportato su 41.7 ore/settimana (orario usuale di lavoro settimanale nel ramo economico totale) e adeguato all'indice nominale dei salari sino al 2024 (per il 2024, è stata utilizzata la stima trimestrale, anziché il dato consolidato a quel momento non ancora disponibile). L'istituto assicuratore non ha infine operato alcuna decurtazione sul reddito statistico, né a titolo di parallelismo dei redditi né a titolo di deduzione sociale. Il reddito da invalido stabilito dall'CO 1 in quella sede ammontava pertanto a fr. 67'899 (cfr. doc. 190). Nella decisione su opposizione impugnata, il reddito da invalido è invece stato fissato in fr. 68'236.19, la differenza risultando dal fatto che in quell'occasione si è fatto capo agli ultimi dati a disposizione relativi all'evoluzione nominale dei salari (cfr. doc. 204, p. 4). Il valore ritenuto dall'assicuratore LAINF viene contestato dal rappresentante del ricorrente. Con la propria impugnativa, egli fa innanzitutto valere che “... applicando il salario mensile totale di livello 1 relativo alla suddetta tabella (la TA1, n.d.r.), adattando tale cifra ad una settimana di 41.7 h e rivalutandola nominalmente al 2024, il reddito ammonterebbe in realtà a fr. 62'455.00” (doc. I, p. 4). In secondo luogo, l'avv. RA 1 rileva che, in base alla tabella RSS TA1 2022, il reddito mensile medio conseguibile svolgendo delle attività semplici di tipo fisico o manuale (livello di competenze 1) nel settore delle costruzioni, è di fr. 5'811, il quale, dopo adeguamento all'indice dei salari nominali sino al 2024, corrisponde a un valore annuo di fr. 73'745, superiore dell'11.5% almeno al reddito da valido ritenuto dall'CO 1. Egli pretende dunque che il reddito statistico da invalido venga ridotto di quella percentuale a titolo di parallelismo dei redditi (doc. I, p. 4 s.). Infine, sempre secondo il patrocinatore, le circostanze personali e professionali del caso di specie giustificerebbero una riduzione anche a titolo di deduzione sociale (cfr. doc. I, p. 5 s.). Con la risposta di causa (cfr. doc. III), l'assicuratore resistente ha ribadito che la decisione di negare al ricorrente l'assegnazione di una rendita d'invalidità, è conforme al diritto federale. Da un canto, per quanto riguarda la questione del parallelismo dei redditi, l'amministrazione ha fatto valere che in concreto non vi sarebbe spazio per una riduzione a tale titolo, posto che il

reddito da valido considerato corrisponde al salario minimo previsto dal CCL di categoria. Del resto, essa ha osservato che il fatto che l'assicurato lavori in Ticino sarebbe irrilevante, avendo la giurisprudenza federale stabilito che determinanti ai fini del raffronto dei redditi sono i dati salariali nazionali. D'altro canto, trattandosi della pretesa deduzione sociale, l'istituto ha sostenuto che né le limitazioni funzionali derivanti dal danno alla salute, né l'assenza di formazione, né ancora lo statuto di frontaliere, sono fattori suscettibili di giustificare una tale decurtazione. 2.7. Per costante giurisprudenza, il reddito da invalido deve essere valutato in primo luogo in funzione della situazione concreta dell'assicurato. Esso corrisponde al reddito effettivamente conseguito dall'interessato, a condizione che i rapporti di lavoro appaiano particolarmente stabili, che esercitando l'attività in questione egli sfrutti al meglio la sua capacità lavorativa residua ragionevolmente esigibile e che il guadagno in tal modo ottenuto corrisponda al suo effettivo rendimento, senza comportare elementi di salario sociale. In assenza di un reddito effettivamente realizzato, ossia quando la persona assicurata, dopo l'insorgenza del danno alla salute, non ha più esercitato un'attività lucrativa o almeno un'attività esigibile confacente al suo stato di salute, il reddito da invalido può essere determinato in base a salari fondati sui dati statistici risultanti dalla RSS oppure sui dati salariali derivanti dalle DPL elaborate dall'CO 1 (DTF 135 V 297 consid. 5.2; 129 V 472 consid. 4.2.1; da notare che l'CO 1 ha rinunciato alla banca dati DPL a far tempo dal 1° gennaio 2019 [STF 8C\_171/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 3.2]). Di regola, occorre fondarsi sui salari mensili indicati nella tabella RSS TA1, alla linea "totale settore privato" (DTF 124 V 321 consid. 3b/aa). In questo senso, si fa riferimento alla statistica dei salari lordi standardizzati, basandosi sempre sul valore mediano o centrale (DTF 124 V 321 consid. 3b/bb). Il valore statistico – mediano – si applica di principio a tutti gli assicurati che non possono più svolgere la loro precedente attività in quanto troppo impegnativa per le loro condizioni di salute, ma che conservano una capacità lavorativa in attività più leggere. Per questi assicurati, il salario statistico è sufficientemente rappresentativo di quanto sarebbero in grado di guadagnare in quanto invalidi, nella misura in cui comprende un largo ventaglio di attività variegata e non qualificate che non richiedono una specifica esperienza professionale, né una particolare formazione (cfr. STF 9C\_458/2024 del 10 febbraio 2025 consid. 5.4; 8C\_549/2019 del 26 ottobre 2020 consid. 4.5; 8C\_732/2019 del 19 ottobre 2020 consid. 4.5; 9C\_603/2015 del 25 aprile 2016 consid. 8.1; 9C\_242/2012 del 13 agosto 2012 consid. 3). Occorre fare capo alla versione della RSS pubblicata al momento determinante della decisione impugnata (DTF 143 V 295 consid. 4). La misura in cui i salari risultanti dalle statistiche devono essere ridotti, dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso di specie (limitazioni funzionali legate al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità/tipo di autorizzazione di soggiorno e grado di occupazione) ed è il risultato di una valutazione entro i limiti del potere d'apprezzamento. Una riduzione massima del 25% sul salario statistico permette di tenere conto dei diversi elementi che possono influenzare il reddito di un'attività lucrativa (DTF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc). L'entità della riduzione che si giustifica in un caso concreto rileva dal potere d'apprezzamento (DTF 132 V 393 consid. 3.3). Questa valutazione compete in primo luogo all'amministrazione che in questo contesto gode di un ampio potere d'apprezzamento. Il giudice deve dare prova di riserbo allorché è chiamato a verificare la fondatezza di tale apprezzamento. In questo senso, egli non può, senza motivo pertinente, sostituire il suo apprezzamento a quello dell'amministrazione; deve fondarsi su circostanze suscettibili di far apparire il suo apprezzamento come il più appropriato (DTF 126 V 75 consid. 6; 123 V 150 consid. 2). In una sentenza 8C\_256/2021

del 9 marzo 2022, pubblicata in DTF 148 V 174, emanata in materia di assicurazione per l'invalidità (in applicazione delle disposizioni di legge e di ordinanza in vigore sino al 31 dicembre 2021), il Tribunale federale (di seguito: TF) ha negato che fossero adempiuti i presupposti per un cambiamento della propria giurisprudenza in materia di determinazione del grado d'invalidità in applicazione dei dati salariali statistici pubblicati dall'UFS (Rilevazione svizzera della struttura dei salari [RSS]). Nel comunicato stampa del 9 marzo 2022 figurano in particolare le seguenti indicazioni: " (...) La determinazione del grado d'invalidità è in linea di principio disciplinata dalla legge. Con il concetto di un mercato del lavoro equilibrato (secondo l'articolo 16 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, LPGA), il legislatore presuppone fondamentalmente che un lavoro corrispondente alle loro capacità sia disponibile anche per le persone con problemi di salute. Questo concetto giuridico non può essere derogato utilizzando invece opportunità di lavoro concretamente esistenti o condizioni concrete del mercato del lavoro. Il computo del valore del reddito da valido e da invalido non era stato fino ad ora disciplinato in dettaglio dalla legge. Principalmente, in conformità della giurisprudenza finora in vigore, vengono prese in considerazione le circostanze concrete, ovvero il salario effettivamente ottenuto prima o dopo l'inizio dell'invalidità. Solo se questo non è possibile si usano i dati statistici salariali, di solito quelli risultanti dalle tabelle RSS. L'uso delle RSS per determinare l'invalidità è quindi "ultima ratio". Le RSS si basano su un sondaggio condotto ogni due anni tra le aziende in Svizzera. Si fonda quindi su dati completi e concreti del mercato del lavoro reale. Il salario mediano dei salari lordi standardizzati della RSS, che deve essere preso come base secondo la prassi finora in vigore del Tribunale federale, è in linea di principio adatto come valore di partenza per determinare il reddito da invalido. Per tener conto del fatto che una persona invalida può essere in grado di utilizzare la sua capacità lavorativa residua solo con un successo inferiore alla media, anche in un mercato del lavoro equilibrato, la giurisprudenza vigente prevede la possibilità di una decurtazione ("deduzione per circostanze personali e professionali") fino al 25 % dal salario tabellare. Questa deduzione è di fondamentale importanza come strumento di correzione per determinare un reddito da invalido che sia il più concreto possibile. Tenuto conto della possibilità della deduzione per circostanze personali e professionali, il Tribunale federale ha finora espressamente rifiutato di prendere come base il quartile più basso del valore della tabella. Un altro strumento di correzione è il parallelismo dei redditi. Questo serve anche a prendere in considerazione i casi individuali quando si confrontano i redditi. Non è chiaro fino a che punto la determinazione del reddito da invalido sulla base del valore mediano della RSS, eventualmente corretto per mezzo degli strumenti menzionati, debba essere considerato discriminatorio. Dalla circostanza che i presupposti per un cambiamento di prassi non siano oggi adempiuti non si può dedurre che la giurisprudenza – segnatamente in considerazione della modifica dal 1° gennaio 2022 della legge federale e dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità – non possa svilupparsi ulteriormente. Un cambiamento della giurisprudenza in questo momento non sarebbe tuttavia opportuno, anche in considerazione della revisione ormai entrata in vigore. Questo concerne l'uso dei dati statistici salariali per il confronto dei redditi e gli strumenti di correzione. Su tale questione il Tribunale federale non deve esprimersi nel caso in rassegna. (...)” (cfr. Comunicato stampa del Tribunale federale: [https://www.bger.ch/files/live/sites/bger/files/pdf/it/8c\\_0256\\_2021\\_yyyy\\_mm\\_dd\\_T\\_i\\_13\\_37\\_00.pdf](https://www.bger.ch/files/live/sites/bger/files/pdf/it/8c_0256_2021_yyyy_mm_dd_T_i_13_37_00.pdf)) In una sentenza 8C\_541/2021 del

maggio 2022 consid. 5.2.1, la Corte federale ha precisato che quanto stabilito nella pronunzia 8C\_256/2021 succitata vale anche in materia di assicurazione contro gli infortuni, e ciò in ragione del principio dell'unità della nozione d'invalidità ("Dieses zur bis 31. Dezember 2021 geltenden Rechtslage im Bereich der Invalidenversicherung ergangene Urteil gilt – wie in dessen E. 9.2.3 deutlich zum Ausdruck kommt – infolge des Grundsatzes der Einheitlichkeit des Invaliditätsbegriffs (BGE 133 V 549 E. 6.1; vgl. Christoph Frey/Nathalie Lang, in: Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2020, N. 2, 5 und 79 zu Art. 16 ATSG) auch für den Bereich der Unfallversicherung. "); si veda inoltre la precedente STF 8C\_682/2021 del 13 aprile 2022 consid. 12.1, anch'essa emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, in cui l'Alta Corte, richiamandosi alla sentenza 8C\_256/2021, ha negato che vi fossero validi motivi per ridurre uniformemente e linearmente i salari statistici del 15-25%).

2.8. A proposito dell'entità del reddito da invalido da applicare nel caso di specie, con la propria impugnativa, il patrocinatore dell'assicurato contesta innanzitutto il valore salariale (di partenza) ritenuto dall'amministrazione, in quanto, a suo dire, applicando la tabella RSS TA1, riportando la cifra così ottenuta su 41.7 ore/settimana e adeguandola all'indice dei salari nominali sino al 2024, il reddito annuo lordo ammonterebbe a fr. 62'455 (anziché a fr. 68'236.19). Al riguardo, il TCA rileva che in base ai dati forniti dalla tabella RSS TA1\_tirage\_skill\_level 2022, ramo economico totale, uomini, livello di competenze 1, il ricorrente avrebbe potuto conseguire un salario lordo di fr. 5'305/mese oppure di fr. 63'660/anno. Riportando questo dato su 41.7 ore e aggiornandolo al 2024 (in base alla tabella T1.1.20 - Indice dei salari nominali, ramo economico totale, uomini, 2022 – 2023 e alla stima trimestrale dell'evoluzione dei salari nominali più attuale al momento in cui è stata emanata la decisione su opposizione impugnata [cfr., in questo senso, STF 8C\_659/2022, 8C\_707/2022 del 2 maggio 2023 consid. 7.2; per una critica inerente a questo aspetto, cfr. S. Berner, Die Bedeutung von Quartalsschätzungen für die Anpassung der Vergleichseinkommen an die Lohnentwicklung bei der Invaliditätsgradberechnung, in: SZS/RSAS 1/2025, p. 3 ss., in particolare p. 14]), esso ammonta a fr. 68'236.19. Stante ciò, l'avv. RA 1 non può dunque essere seguito nella misura in cui pretende che il dato salariale (di partenza) corrisponderebbe all'importo di fr. 62'455. Non è chiaro come il patrocinatore sia giunto a tale importo. Comunque, già soltanto riportando sull'intero anno il salario mensile lordo relativo al ramo economico totale, uomini, livello di competenze 1, previsto dalla tabella RSS TA1\_tirage\_skill\_level 2022, si ottiene un reddito più elevato (fr. 5'305 x 12 = fr. 63'660).

2.9. Con una seconda censura, il rappresentante dell'assicurato rimprovera all'assicuratore resistente di non aver operato alcuna deduzione sociale sul reddito statistico da invalido. A suo avviso, le circostanze che giustificerebbero la riduzione di quel reddito sarebbero rappresentate dagli impedimenti derivanti dal danno alla salute infortunistico, dall'età, dal basso livello formativo e dallo statuto di frontaliere del ricorrente (cfr. doc. I). A proposito dell'invocato fattore delle limitazioni funzionali risultanti dal danno infortunistico, il TCA rileva che, secondo la giurisprudenza federale, il livello di competenze 1 della RSS comprende già tutta una serie di attività leggere che tengono conto di molte limitazioni. In altre parole, possono essere considerate sotto il cappello delle limitazioni funzionali che consentono in linea di principio di applicare una riduzione percentuale sul reddito statistico soltanto le circostanze che su un mercato equilibrato del lavoro devono essere considerate come eccezionali. Negli altri casi non viene attuata nessuna deduzione a questo titolo, neppure se la capacità lavorativa è totale in attività confacenti e non si pone dunque il problema di un'indebita doppia deduzione (cfr.

STF 8C\_125/2024 del 3 febbraio 2025 consid. 5.2.2; 8C\_765/2019 del 10 giugno 2020 consid. 5.4.4; 8C\_9/2020 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; 8C\_730/2019 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; 8C\_495/2019 dell'11 dicembre 2019 consid. 4.2.2; 8C\_82/2019 del 19 settembre 2019 consid. 6.3.2; in questo senso, si veda pure Ares Bernasconi, "8C\_9/2020 du 10 juin 2020 - Abatement sur le revenu d'invalides selon l'ATF 126 V 75", in: SZS/RSAS 1/2021 n. 49; si vedano inoltre, tra le tante, STCA 35.2023.93 del

## **E. 22**

gennaio 2024 consid. 2.10; 35.2023.89 dell'11 marzo 2024 consid. 2.9.3; 32.2023.116 del 29 aprile 2024 consid. 2.22.5). Ora, nel caso di specie, dalla documentazione medica la cui affidabilità non è stata contestata dall'avv. RA 1, emerge che, nonostante il danno residuo interessante la caviglia sinistra, l'assicurato sarebbe ancora in grado di svolgere attività leggere, talvolta medio-pesanti, e di precisione, che non implicino il salire su scale a pioli (cfr. doc. 177, p. 5). Tenuto conto dell'esigibilità appena descritta, questo Tribunale deve concludere che il ricorrente beneficia di un ventaglio di attività sostitutive esigibili ancora sufficientemente ampio, motivo per il quale una decurtazione a tale titolo non è giustificata (cfr., in questo senso, la STF 8C\_215/2023 del 1° febbraio 2024 consid. 5.2.2.3, riguardante un assicurato che, a causa delle conseguenze di un infortunio al ginocchio sinistro, era stato dichiarato in grado di svolgere attività sostitutive con caratteristiche simili a quelle del caso sub iudice e la STF 8C\_57/2024 del 5 dicembre 2024 consid. 5.2.1, concernente un assicurato il cui danno alla salute gli consentiva di svolgere ancora soltanto delle attività leggere e, raramente, medio-pesanti). In questo contesto, va pure considerato che l'incapacità per motivi di salute di continuare a svolgere lavori pesanti non implica necessariamente una riduzione del reddito ipotetico da invalido. Il semplice fatto che siano ormai esigibili soltanto dei lavori leggeri non giustifica l'applicazione di una riduzione supplementare, siccome il salario statistico comprende, nel livello di qualifica 1, già un gran numero di attività leggere (cfr. STF 8C\_841/2017 del 14 maggio 2018 consid. 5.2.2.2 e riferimenti). Anche l'età dell'insorgente al momento determinante (luglio 2024 – cfr., su questo specifico aspetto, la STF 8C\_405/2021 del 9 novembre 2021 consid. 6.4.2) – 39 anni – non giustifica una decurtazione a tale titolo del reddito statistico da invalido. In questo senso, occorre sottolineare che sul rilevante mercato del lavoro equilibrato lavoratori non qualificati vengono richiesti indipendentemente dall'età e che in tali attività l'età avanzata non ha necessariamente un effetto di riduzione sui salari (cfr. DTF 146 V 16 consid. 7.2.1 e riferimenti; STF 8C\_128/2022 del 15 dicembre 2022 consid. 6.2.3). Del resto, non può nemmeno essere ignorato che al momento della (potenziale) nascita del diritto alla rendita, l'insorgente aveva un'età ancora ben lontana da quella ordinaria di pensionamento (in questo senso, si veda la STF 8C\_122/2019 del 10 settembre 2019 consid. 4.3.2, riguardante un assicurato cinquantenne). In questo contesto, va pure considerato che la questione di sapere se, in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, il fattore età costituisce un criterio di riduzione oppure se, in questo ambito, l'incidenza dell'età sulla capacità di guadagno deve essere presa in considerazione soltanto nel quadro della norma particolare di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF; non è ancora stata decisa dal Tribunale federale (in questo senso, cfr. ancora la succitata STF 8C\_57/2024 consid. 5.2.1). L'assenza di formazione e di esperienza in taluni ambiti di attività (cfr., tra le tante, STF 8C\_659/2021 del 17 febbraio 2022 consid. 4.3.2; STF 8C\_48/2021 del 20 maggio 2021 consid. 4.3.4; STF 8C\_603/2020 del 4 dicembre 2020 consid. 6.2; STF 8C\_122/2019 del 10 settembre 2019 consid. 4.3.2; STF 8C\_46/2018 dell'11 gennaio 2019 consid. 4.4), non motiva parimenti l'applicazione di una deduzione sociale. Infine, neppure lo statuto di frontaliere

dell'assicurato può giustificare una decurtazione del reddito statistico da invalido. In effetti, in una sentenza 8C\_20/2023 del 10 maggio 2023 consid. 5.3, la Corte federale ha negato l'applicazione di una riduzione salariale in ragione dello statuto di frontaliere della persona assicurata (di nazionalità italiana), evidenziando in particolare che "..., di principio, le persone di nazionalità di uno Stato comunitario non possono essere trattate diversamente dai lavoratori svizzeri sotto il profilo salariale (cfr. sentenza 8C\_610/2017 del 3 aprile 2018 consid. 4.4)". Del resto, in concreto, l'insorgente sostiene sì di aver conseguito un salario inferiore alla media ma non dimostra in alcun modo di essere stato svantaggiato dal punto di vista retributivo per rapporto ai suoi (eventuali) colleghi di nazionalità svizzera, allorquando si trovava alle dipendenze della ditta \_\_\_\_\_ (circa la necessità di confrontarsi con la situazione concreta e di non limitarsi a fare riferimento soltanto ai valori statistici, cfr. DTF 146 V 16 consid. 6.2.3). Alla luce di quanto appena esposto, tenuto pure conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione, questa Corte ritiene che, non operando alcuna deduzione sociale, l'istituto assicuratore convenuto non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento. Per quanto concerne infine il preteso parallelismo dei redditi, questa Corte rileva che tale fattore di correzione riguarda in realtà il reddito da valido (in questo senso, cfr. la STF 8C\_823/2023 dell'8 luglio 2024 consid. 9.5.3.3, pubblicata in DTF 150 V 410 e in SVR 1/2025 IV n. 1, p. 1 ss.), di modo che tale tematica verrà affrontata successivamente, allorquando si tratterà di discutere l'entità del reddito senza invalidità stabilito dall'assicuratore convenuto. 2.10. Resta da stabilire se l'ulteriore fattore di correzione previsto dall'art. 26 bis cpv. 3, prima frase, OAI (un'applicazione della norma prevista dalla seconda frase è in concreto a priori da escludere, posto che l'insorgente dispone di una piena capacità lavorativa in attività alternative appropriate), recentemente introdotto dal Consiglio federale (il 1° gennaio 2024, versione in casu determinante visto che il potenziale diritto alla rendita è nato dopo quella data [nel luglio 2024] - cfr., fra le tante, la STF 8C\_57/2024 del 5 dicembre 2024 consid. 5.2.2) in virtù della norma di delega di cui all'art. 28 a cpv. 1, seconda frase, LAI, possa trovare un'applicazione per analogia anche in ambito di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. 2.11. In materia di assicurazione per l'invalidità, nel quadro della revisione «Ulteriore sviluppo dell'AI», in vigore dal 1° gennaio 2022, per quanto attiene alla determinazione del diritto ai provvedimenti integrativi e alla rendita, il Consiglio federale ha in particolare modificato l'art. 28a LAI (« Valutazione del grado d'invalidità ») e l'art. 26 bis OAI (« Determinazione del reddito con invalidità »). Il tenore del capoverso 1 della disposizione di legge appena citata è il seguente: " 1 Per valutare il grado d'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGa. Il Consiglio federale definisce i redditi lavorativi determinanti per la valutazione del grado d'invalidità e i fattori di correzione applicabili." L'art. 26 bis OAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023, prevedeva invece quanto segue: " 1 Se dopo l'insorgere dell'invalidità l'assicurato consegue un reddito lavorativo, quest'ultimo gli viene computato quale reddito con invalidità (art. 16 LPGa), sempre che gli permetta di valorizzare al meglio la sua capacità funzionale residua in relazione a un'attività lucrativa da lui ragionevolmente esigibile. 2 Se non vi è alcun reddito lavorativo computabile, il reddito con invalidità è determinato in base ai valori statistici di cui all'articolo 25 capoverso 3. In deroga all'articolo

## **E. 25**

capoverso 3, per gli assicurati di cui all'articolo 26 capoverso 6 vanno impiegati valori indipendenti dal sesso. 3 Se a causa dell'invalidità l'assicurato può lavorare soltanto con

una capacità funzionale secondo l'articolo 49 capoverso 1 bis pari o inferiore al 50 per cento, al valore determinato in base a valori statistici è applicata una deduzione del dieci per cento per attività lucrativa a tempo parziale." Il testo dell'art. 25 cpv. 3 OAI, in vigore a partire dal 1° gennaio 2022, richiamato dal succitato art. 26 bis cpv. 2 OAI, è il seguente: " 3 Se per la determinazione dei redditi lavorativi determinanti si impiegano valori statistici, vanno presi come riferimento i valori centrali della Rilevazione della struttura dei salari (RSS) dell'Ufficio federale di statistica. Possono essere impiegati altri valori statistici, se nel singolo caso il reddito non figura nella RSS. Vanno utilizzati valori indipendenti dall'età e differenziati a seconda del sesso." 2.12. Negli ultimi anni, a livello parlamentare federale, sono stati depositati diversi atti aventi per oggetto la determinazione del grado d'invalidità mediante l'utilizzo dei dati statistici, auspicando una riduzione dei salari di riferimento. In particolare, il 6 aprile 2022, la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale ha depositato in Consiglio nazionale la mozione 22.3377 («Utilizzare salari statistici corrispondenti all'invalidità nel calcolo del grado d'invalidità») (al riguardo, cfr. P. Kern, AI: pas de modification de la pratique lors du calcul du taux d'invalidité selon les salaires statistiques de l'ESS, in: Droit et Handicap 05/2022, p. 4), il cui testo è il seguente: " (...) Il Consiglio federale è incaricato di implementare entro il

### **E. 30**

giugno 2025), per un ammontare di fr. 28.54/ora (2024). Il salario orario è quindi stato trasformato in salario annuale ( fr. 65'297.51 ), moltiplicando l'importo di fr. 28.54 per 2'112 ore/anno e aggiungendo l'8.33% di tredicesima mensilità (cfr. doc. 190, p. 1). Nella misura in cui il reddito senza invalidità ritenuto dall'assicuratore resistente è conforme al salario minimo contemplato dal CCL del settore in cui era professionalmente attivo l'insorgente, tornerebbe applicabile l'eccezione prevista dalla giurisprudenza federale, di modo che si dovrebbe rinunciare alla parallelizzazione dei redditi. Pertanto, raffrontando un reddito da valido di fr. 65'297.51 con un reddito da invalido di fr. 61'376.83, il grado d'invalidità è del 6% , che sarebbe insufficiente a fondare il diritto alla rendita (cfr. art. 18 cpv. 1 LAINF). 2.22. In materia di assicurazione per l'invalidità, dal 1° gennaio 2022 è in vigore un nuovo art. 26 OAI, anch'esso introdotto nel quadro della revisione «Ulteriore sviluppo dell'AI», in virtù della norma di delega prevista dall'art. 28a cpv. 1, seconda frase, LAI. Il tenore di quella norma d'ordinanza è il seguente: " 1 Il reddito senza invalidità (art. 16 LPGa) è determinato sulla base dell'ultimo reddito lavorativo effettivamente conseguito prima dell'insorgere dell'invalidità. Se il reddito lavorativo conseguito negli ultimi anni prima dell'insorgere dell'invalidità era soggetto a forti variazioni, ci si basa su un reddito medio adeguato. 2 Se il reddito lavorativo effettivamente conseguito è inferiore di almeno il 5 per cento al valore centrale usuale del settore secondo la RSS di cui all'articolo 25 capoverso 3, il reddito senza invalidità corrisponde al 95 per cento di questo valore centrale. 3 Il capoverso 2 non è applicabile, se: a. anche il reddito con invalidità secondo l'articolo 26 bis capoverso 1 è inferiore di almeno il 5 per cento al valore centrale usuale del settore secondo la RSS di cui all'articolo 25 capoverso 3; o b. il reddito è stato conseguito con un'attività lucrativa indipendente. 4 Se il reddito lavorativo effettivamente conseguito non può essere determinato o non può esserlo in misura sufficientemente precisa, il reddito senza invalidità è fissato sulla base dei valori statistici di cui all'articolo 25 capoverso 3 relativi alle persone con la medesima formazione e condizioni professionali analoghe. 5 Se un'invalidità insorge dopo che l'assicurato ha previsto o iniziato una formazione professionale, il reddito senza invalidità è determinato secondo il valore statistico di cui all'articolo 25 capoverso 3 che l'assicurato avrebbe potuto conseguire dopo la conclusione

della formazione. 6 Se un assicurato non può iniziare o concludere alcuna formazione professionale a causa dell'invalidità, il reddito senza invalidità è determinato secondo i valori statistici di cui all'articolo 25 capoverso 3. In deroga all'articolo 25 capoverso 3, vanno impiegati valori indipendenti dal sesso." Nel caso di specie, considerato l'aspetto contestato (cfr. supra, consid. 2.20. in fine), a interessare sono i capoversi 2 e 3 dell'art. 26 OAI che definiscono le modalità d'applicazione del fattore di correzione del parallelismo dei redditi. 2.23. Prima dell'entrata in vigore della modifica d'ordinanza, il principio e le modalità di applicazione del parallelismo erano regolati dalla giurisprudenza federale, nell'assicurazione per l'invalidità, così come in quella contro gli infortuni (cfr. supra, consid. 2.19.). Lo strumento del parallelismo dei redditi era stato introdotto quale correttivo al fatto che, per giurisprudenza, il salario statistico determinante per il raffronto con il reddito conseguito prima dell'invalidità, è quello che risulta dai dati salariali nazionali, e non da quelli regionali (in proposito, cfr. SVR 2007 UV n. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006), corrispondente all'attività esercitata dalla persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute (cfr. Commentaire romand LPGA – M. Moser-Szeless, art. 16 LPGA n. 23 e riferimenti ivi citati). In assenza di correzione, i lavoratori a basso reddito sarebbero risultati svantaggiati, in quanto al reddito da valido inferiore alla media viene di regola contrapposto un reddito medio più elevato, ciò in violazione del principio dell'uguaglianza di trattamento (cfr. Basler Kommentar ATSG – Chr. Frey/N. Lang, art. 16 n. 12). Con la giurisprudenza evocata al considerando 2.19. in fine, inaugurata con la pronuncia 8C\_141/2016 e 8C\_142/2016 del 17 maggio 2016 consid. 5.2.2.3, in base alla quale, se nel ramo professionale in questione vi è un CCL dichiarato d'obbligatorietà generale, sono i salari minimi ivi previsti ad essere determinanti, l'efficacia correttiva dello strumento del parallelismo dei redditi è di fatto stata relativizzata. Ad ogni modo, ancora nella DTF 148 V 174, emanata in materia di assicurazione per l'invalidità (ma, come visto, applicabile anche nel settore dell'assicurazione contro gli infortuni - cfr. supra, consid. 2.7.), il Tribunale federale ha ribadito l'importanza del parallelismo dei redditi quale strumento di correzione, al pari della deduzione sociale introdotta con la DTF 126 V 75 (consid. 9.2.2: "Neben dem Tabellenlohnabzug verfolgt die in E. 6.4 hiervor dargelegte Parallelisierung als weiteres Korrekturinstrument ebenfalls den Zweck, beim Einkommensvergleich dem Einzelfall gegenüber einer standardisierten Betrachtung Rechnung zu tragen. "). 2.24. Per quanto concerne la genesi dell'art. 26 OAI (nella versione in vigore dal 1° gennaio 2022), questa Corte rileva che nell'avamprogetto presentato dal Consiglio federale i capoversi 5 e 6 di quella disposizione avevano il seguente tenore: " 5 Se è inferiore di oltre il 5 per cento al salario usuale del settore in questione, il reddito senza invalidità corrisponde al 95 per cento del valore centrale usuale del settore secondo la RSS. 6 Il capoverso 5 non è applicabile se: a. il reddito di cui al capoverso 1 è pari o superiore al salario minimo previsto in un contratto collettivo o normale di lavoro; b. anche il reddito con invalidità secondo l'articolo 26bis capoverso 2 è inferiore al valore centrale usuale del settore secondo la RSS; o c. l'assicurato esercita un'attività lucrativa indipendente. " Nel rapporto esplicativo per l'avvio della procedura di consultazione del 4 dicembre 2020 dell'UFAS («Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI)»), si evince quanto segue a proposito dei capoversi qui in discussione: " (...). Art. 26 cpv. 5 Se il reddito senza invalidità è inferiore di oltre il 5 per cento al salario usuale nel settore in questione secondo la tabella della RSS, va effettuata una cosiddetta parallelizzazione. Per parallelizzazione s'intende che nell'ambito del confronto dei redditi i

fattori estranei all'invalidità non sono presi in considerazione o lo sono in egual misura per entrambi i redditi. Si tratta di tutti i fattori (prevalentemente economici) che incidono negativamente sul reddito dell'assicurato già prima dell'insorgere del danno alla salute, come ad esempio un livello salariale basso sul piano regionale, la categoria di permesso di soggiorno (compresi i frontalieri) o la nazionalità, nonché condizioni personali quali le carenze linguistiche, la mancanza di una formazione professionale o l'età. Per uniformare la prassi, si procede a un adeguamento del reddito senza invalidità al 95 per cento del valore centrale usuale nel settore corrispondente secondo la RSS. La nuova regolamentazione è più vantaggiosa per gli assicurati, poiché in futuro non ci si dovrà più chiedere quali fattori esattamente hanno comportato un reddito inferiore alla media e, addirittura, se la persona si sia eventualmente accontentata di un tale reddito modesto. Si parte dunque dal presupposto che difficilmente una persona con un'attività salariata si accontenti volontariamente di un tale reddito. Di conseguenza, si dovrà effettuare automaticamente la parallelizzazione, se il reddito senza invalidità secondo il capoverso 1 sarà inferiore di oltre il 5 per cento al valore centrale usuale nel settore in questione secondo la RSS. Garantendo la parallelizzazione automatica per i salariati, tutti i fattori che potrebbero teoricamente essere presi in considerazione anche per la deduzione dovuta al danno alla salute conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale lo saranno già in quella sede e non potranno quindi più essere considerati per la deduzione in questione. Art. 26 cpv. 6 lett. a In questa lettera viene dapprima stabilito che non va effettuata alcuna parallelizzazione secondo il capoverso 5, se all'attività in questione si applica un CCL di obbligatorietà generale o un CNL e l'assicurato raggiunge il salario minimo previsto nel pertinente CCL o CNL. Questo disciplinamento corrisponde al principio sviluppato dalla giurisprudenza, secondo cui il guadagno minimo secondo un CCL riflette il reddito usuale nel settore in questione meglio del salario corrispondente della RSS. Si deve presupporre che il salario minimo negoziato dalle parti sociali o fissato da un'autorità non sia equiparabile a un reddito inferiore alla media. Art. 26 cpv. 6 lett. b Non si dovrà effettuare la parallelizzazione secondo il capoverso 6, se anche per la determinazione del reddito con invalidità ci si basa sul reddito effettivo e quest'ultimo è a sua volta inferiore alla media. Per il confronto dei redditi, infatti, i fattori estranei all'invalidità non vanno presi in considerazione o devono essere considerati in egual misura per entrambi i redditi. Art. 26 cpv. 6 lett. c Nel caso dei lavoratori indipendenti non si può presumere che non si siano accontentati volontariamente di un tale reddito modesto. Proprio per questi lavoratori è infatti tipico che si accontentino di un reddito modesto anche per diversi anni, non da ultimo per motivi legati anche al diritto assicurativo e a quello fiscale. Al riguardo viene quindi ripresa la giurisprudenza vigente. Per avere un disciplinamento semplice e uniforme, nel caso dei lavoratori indipendenti sarà esclusa la parallelizzazione. Questo non significa però automaticamente che in ogni caso si debba computare quale reddito senza invalidità un reddito insufficiente per coprire il fabbisogno vitale. In particolare nei casi in cui l'impresa è ancora molto giovane e i redditi dei primi anni non sono rappresentativi, per determinare il reddito senza invalidità va fatto eventualmente ricorso ai valori statistici." Nel quadro della procedura di consultazione, è stato chiesto da più parti lo stralcio dell'eccezione di cui alla lettera a dell'art. 26 cpv. 6 AP-OAI (cfr. Rapporto sui risultati della procedura di consultazione [(«Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI»)], p. 42-44). Nella versione dell'art. 26 OAI entrata in vigore il 1° gennaio 2022, l'Esecutivo federale ha rinunciato a riproporre l'eccezione al parallelismo in caso di reddito (da valido) effettivamente conseguito conforme al salario minimo previsto

dal CCL del settore interessato. Queste le considerazioni espresse dall'UFAS in merito all'art. 26 cpv. 2 OAI, contenute nel rapporto esplicativo (successivo alla procedura di consultazione) del 3 novembre 2021 dell'UFAS («Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI»): " Se il reddito lavorativo effettivamente conseguito secondo il capoverso 1 è inferiore di oltre il 5 per cento al valore centrale usuale del settore secondo la RSS, va effettuata una cosiddetta parallelizzazione. Effettuare una parallelizzazione significa prendere in considerazione come correttivi per la determinazione dei redditi di paragone fattori economici che incidono negativamente sul reddito dell'assicurato già prima dell'insorgere del danno alla salute (p. es. un livello salariale basso sul piano regionale, la categoria di permesso di soggiorno [compresi i frontalieri] o la nazionalità, nonché condizioni personali quali le carenze linguistiche, la mancanza di una formazione professionale o l'età). In questo modo si rispetta il principio secondo cui i fattori estranei all'invalidità non vanno presi in considerazione o devono essere considerati in egual misura per entrambi i redditi. Per quanto concerne il reddito senza invalidità, la parallelizzazione viene effettuata fissando il reddito al 95 per cento del valore centrale usuale del settore in questione secondo la RSS. Anche in questo caso va impiegata per principio, per analogia con l'articolo 25 capoverso 3 DOAI, la tabella TA1\_tirage\_skill\_level (Salario mensile lordo secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso – Settore privato), stabilendo il ramo economico e il livello di competenze del caso e utilizzando i valori indipendenti dall'età e differenziati a seconda del sesso, conformemente alle regole generali. La nuova regolamentazione è più vantaggiosa per gli assicurati, poiché in futuro non ci si dovrà più chiedere quali fattori esattamente hanno comportato un reddito inferiore alla media e, addirittura, se la persona si sia eventualmente accontentata di un tale reddito modesto. Si parte dunque dal presupposto che difficilmente una persona con un'attività salariata si accontenti volontariamente di un tale reddito. Di conseguenza, si dovrà effettuare automaticamente la parallelizzazione, se il reddito lavorativo effettivamente conseguito secondo il capoverso 1 sarà inferiore di almeno il 5 per cento al valore centrale usuale del settore in questione secondo la RSS. Contrariamente alla vigente prassi del Tribunale federale, in futuro la parallelizzazione sarà effettuata anche se l'assicurato consegue un salario minimo secondo un contratto collettivo di lavoro (CCL) o un contratto normale di lavoro (CNL), purché questo resti inferiore di almeno il 5 per cento al valore centrale usuale del settore in questione secondo la RSS. I CCL e i CNL disciplinano infatti soltanto il salario minimo e quindi, in linea di massima, non quello usuale del settore. Va infine rilevato che numerosi CCL e CNL hanno una validità soltanto regionale. Per gli organi esecutivi sarebbe dunque molto oneroso dover accertare se nel singolo caso sia applicabile o meno un CCL o un CNL. Garantendo tale parallelizzazione automatica per i salariati, in futuro tutti i fattori economici di cui si può tenere conto attualmente per la deduzione dovuta al danno alla salute saranno già presi in considerazione. L'attuale deduzione dovuta al danno alla salute diventerà pertanto una deduzione per attività a tempo parziale (cfr. art. 26bis cpv. 3 D-OAI)." (p. 49) 2.25. Nella DTF 150 V 410 consid. 9.5.3.3, precedentemente menzionata, il TF ha rilevato che lo strumento del parallelismo riguarda il reddito da valido e che, per rapporto alla giurisprudenza in vigore sino a quel momento, viene ammesso con più facilità (cfr. art. 26 cpv. 2 e 3 OAI), nel senso che il motivo del conseguimento di un reddito modesto è divenuto irrilevante. Sempre la Corte federale ha pure sottolineato che tale novità è stata giudicata appropriata dalla dottrina e che la giurisprudenza attuale è ormai priva di oggetto. 2.26. A proposito delle norme che regolano

la parallelizzazione dei redditi previste dal nuovo art. 26 OAI, U. Meier e M. Reichmuth ritengono che la soluzione adottata dal Consiglio federale rispetti la norma di delega di cui all'art. 28a cpv. 1, seconda frase, LAI, che, sebbene si distanzi in più punti dalla precedente giurisprudenza, sia appropriata e che serva a semplificare l'applicazione del diritto, di modo che va considerata conforme al diritto. A loro avviso, essa si applica quindi al posto della precedente giurisprudenza, divenuta ormai priva di oggetto con l'entrata in vigore della novella d'ordinanza, giurisprudenza che ancora esigeva che si andassero a ricercare i motivi all'origine della realizzazione del reddito modesto. Sempre secondo questi due autori, la giurisprudenza rimane valida nella misura in cui è compatibile con l'art. 26 cpv. 2 e 3 OAI, dubitando che ciò sia il caso, in particolare, per quella in base alla quale ci si doveva astenere dalla parallelizzazione, in presenza di un reddito da valido conforme al salario minimo secondo un CCL (cfr. Meyer/Reichmuth, *Rechtsprechung IVG, Zurigo-Ginevra 2022*, art. 28a n. 127 s.). Da parte loro, H.-J. Mosimann e K. Gehring hanno semplicemente osservato che, contrariamente alla precedente giurisprudenza federale, il parallelismo ora si applica anche quando la persona assicurata raggiunge il salario minimo previsto da un CCL o da un contratto normale di lavoro (CNL), senza ulteriori commenti (cfr.

Mosimann/Gehring, *Parallelisierung und Leidensabzug als Korrekturlemente*, in: *November-Tagung zum Sozialversicherungsrecht 2022 – Hybrid-Veranstaltung, Zurigo-San Gallo 2023*, p. 68). Anche J. Audidier ha affermato che, diversamente dalla giurisprudenza federale, “une parallélisation s'applique même si la rémunération correspond au salaire minimum d'une convention collective de travail ayant force obligatoire.” (Audidier, art. cit., p. 88). Infine, K. Gerber ha ripreso le considerazioni contenute nel rapporto esplicativo del 3 novembre 2021 dell'UFAS (cfr. supra, consid. 2.23.), ritenendo tuttavia che l'automatismo nell'applicare il parallelismo risulti troppo assoluto (cfr. KOSS – Gerber, art. 28a n. 109 s.). Alla luce della giurisprudenza e della dottrina riportate al precedente considerando, la normativa riguardante la determinazione del reddito da valido nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità (art. 26 OAI), entrata in vigore il 1° gennaio 2022, rispetta dunque la norma di delega prevista dall'art. 28a cpv. 1, seconda frase, LAI ed è quindi conforme al diritto federale. 2.27. Nella presente fattispecie, la questione che si pone - esclusa a priori una sua applicazione diretta visto che la norma di delega è stata inserita (soltanto) nella LAI -, è quella di sapere se l'art. 26 OAI può essere applicato per analogia nel settore dell'assicurazione contro gli infortuni, oppure no. Tutto ben considerato, questo Tribunale ritiene che ciò sia il caso per i medesimi argomenti sviluppati a proposito dell'art. 26bis cpv. 3, prima frase, OAI (cfr. supra, consid. 2.17.), quindi similitudine delle situazioni da disciplinare, norma non specifica all'assicurazione per l'invalidità e applicazione del principio dell'uniformità nella valutazione del grado d'invalidità. Esistono dunque validi motivi per un cambiamento della giurisprudenza sinora in vigore (a questo proposito, cfr. la DTF 144 V 72 consid. 5.3.2 e il riferimento ivi citato). Del resto, così come emerge dai materiali preparatori e dalla dottrina citati in precedenza, la nuova norma d'ordinanza si applica in sostituzione di quella giurisprudenza, la quale è divenuta ormai priva di oggetto. 2.28. In concreto, dalle tavole processuali emerge che l'assicurato, senza il danno alla salute, continuando a svolgere la professione di piastrellista a tempo pieno, nel 2024 avrebbe conseguito un reddito annuo lordo, di per sé non contestato, di fr. 65'297.51 (cfr. doc. 190, p. 1). Secondo la tabella RSS TA1 *tirage\_skill\_levels 2022*, settore economico 41-43 (“Costruzioni”), livello di competenze 1, il reddito lordo mediamente conseguito in Svizzera da un uomo, era di fr. 5'825/mese oppure di fr. 69'900/anno. Questo reddito deve essere riportato su 41.2 ore/settimana, dato

che corrisponde alla durata normale del lavoro nel settore 41-43 in base alla relativa tabella pubblicata sul sito web dell'UFS ("Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique [NOGA 2008]"), per cui esso si attesta a fr. 71'997/anno. Aggiornandolo al 2024 (in base alla tabella T1.1.20 - Indice dei salari nominali, costruzioni, 2022 – 2023 e alla stima trimestrale dell'evoluzione dei salari nominali più attuale al momento in cui è stata emanata la decisione su opposizione impugnata), il reddito centrale del settore delle costruzioni ammontava nel 2024 a fr. 74'463.11/anno. Posto che continuando a lavorare in quello stesso settore, l'insorgente avrebbe realizzato nel 2024 un reddito pari a fr. 65'297.51, il gap salariale corrisponde al 12.30%. Adempiuta la condizione posta dall'art. 26 cpv. 2 OAI (reddito effettivamente conseguito inferiore di almeno il 5% al valore centrale usuale del settore secondo la RSS), qui applicato per analogia, il reddito da valido corrisponde a fr. 70'739.95, ovvero al 95% di fr. 74'463.11. Da notare che nella presente fattispecie non entra in linea di conto l'applicazione dell'una o dell'altra delle eccezioni (al parallelismo dei redditi) previste dall'art. 26 cpv. 3 lett. a e b OAI (l'assicurato svolgeva un'attività lucrativa dipendente e il reddito da invalido non è stato determinato in virtù dell'art. 26 bis cpv. 1 OAI). 2.29. Confrontando i fr. 61'376.83 (cfr. supra, consid. 2.18.) al reddito che il ricorrente avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, e cioè fr. 70'739.95 (cfr. supra, consid. 2.28.), risulta una perdita di guadagno del 13.23%, arrotondata al 13%, sufficiente a fondare il diritto a una rendita d'invalidità (cfr. art. 18 cpv. 1 LAINF). La decisione su opposizione impugnata mediante la quale all'assicurato è stata negata l'assegnazione di una rendita d'invalidità, deve dunque essere annullata. 2.30. Considerato l'esito del ricorso, l'assicuratore verserà all'insorgente, rappresentato da un avvocato, l'importo fr. 2'800 (IVA inclusa) a titolo d'indennità per ripetibili (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGa; art. 30 Lptca; DTF 122 V 278; DTF 118 V 139; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STF 8C\_517/2012 del 1° novembre 2012). 2.31. L'art. 61 lett. a LPGa, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGa. L'art. 61 lett. a LPGa prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. f bis LPGa secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese. Sul tema, cfr. anche STF 9C\_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C\_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C\_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C\_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C\_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, *Actualités du TF*, 8C\_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGa du 21 juin 2019, in *SZS/RSAS* 2/2022 p. 107; Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 "Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGa alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto").

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.